

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 29 marzo 2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21 aprile 2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.548,90, a titolo di commissioni accessorie (€ 1.287,00) e spese fisse (€ 261,90);
- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 500,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- preliminarmente che l'art. 125-sexies TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "*self-executing*", ovvero non produce effetti nei rapporti orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenze nn. 10489/2019, e 2391/20, Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);

- di aver provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito, nella misura di € 9.704,92;
- la natura *up-front* delle “*commissioni accessorie*”, e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all'intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane “*insensibile*” rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto (cita Cass. Civ., Sentenza n. 4111/2001) e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario;
- la natura, del pari *up-front*, delle “*spese fisse contrattuali*”, poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso;
- che nel ricorso rinuncia alla domanda di refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, inizialmente formulata nel reclamo; precisa che tale pretesa sarebbe comunque infondata, in quanto la decisione del cliente di farsi assistere da un difensore rappresenta una libera scelta, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo in tal senso (cita plurimi Precedenti ABF).

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti, fa integrale rinvio alle articolate motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, di cui si riporta il principio di diritto ivi enunciato: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Con particolare riguardo alla problematica relativa all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi*

secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che nel caso di specie, le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali richieste dal ricorrente e applicate dall'intermediario abbiano natura *up front*, in quanto remunerative di una serie di attività precontrattuali.

Di conseguenza il Collegio - tenendo conto dei rimborsi effettuati - riconosce il diritto alla retrocessione dell'importo di Euro 1.255,70 per le commissioni accessorie e di Euro 155,03 per le spese fisse contrattuali come da tabella di seguito riportata:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	7,866%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	38,76%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	Commissioni accessorie (up front)	€ 3.240,00	€ 1.917,00	€ 1.255,70		€ 1.255,70
○	Spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 236,67	€ 155,03		€ 155,03
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.410,73
interessi legali						si

Non è meritevole di accoglimento, infine, la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.410,73, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS